

STATUTO

L'ISOLA CHE NON C'E' - SRL IMPRESA SOCIALE SOCIETA' IN LIQUIDAZIONE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PAOLA CS VIA LUNGOMARE 54

Numero REA: CS - 196923

Codice fiscale: 02891800787

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Procedure in corso: SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 12-08-2016 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO DELLA SOCIETÀ
"L'ISOLA CHE NON C'È - SRL IMPRESA SOCIALE"

TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita, ai sensi del D. L.vo 155/2006, con sede nel comune di Paola la Società a responsabilità limitata, impresa sociale denominata "L'ISOLA CHE NON C'È - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA IMPRESA SOCIALE" (successivamente denominata per brevità Società).
La Società potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 (Durata)

La Società ha durata fino al 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti. La Società potrà sciogliersi anche anticipatamente a seguito di deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci o per il verificarsi di una qualsiasi delle altre cause previste dal codice civile.

Art. 3 (Scopo non lucrativo)

La Società, conformemente all'art. 3 del D. L.vo 155/2006, non ha scopo di lucro e si propone di esercitare in via stabile e principale un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a perseguire l'interesse generale della comunità alla realizzazione di un servizio di educazione, istruzione e formazione della prima infanzia rivolto alla Comunità territoriale di riferimento anche in sinergia con le istituzioni pubbliche e comunque secondo le direttive e le linee guida del Ministero della Pubblica Istruzione e dei suoi organi territoriali.

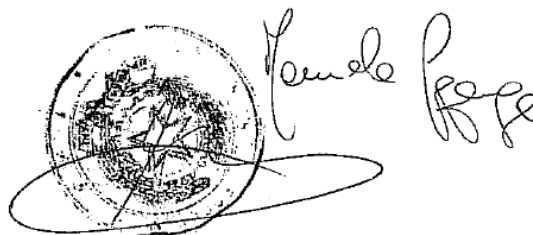
Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo utilitaristico sociale così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Società ha come oggetto la gestione del Centro polifunzionale bilingue per l'infanzia "L'isola che non c'è", sito in Paola, Via Lungomare n. 54, dell'asilo nido e della Scuola Paritaria dell'Infanzia ivi già esistenti, nonché l'esercizio diretto e/o in appalto o convenzione con Enti Pubblici e Privati in genere, le seguenti attività educative: ricerca ed erogazione di servizi culturali; la formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La Società potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla CEE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo dello scopo sociale.

La Società potrà, purché ciò sia strumentale al perseguimento del proprio oggetto sociale, promuovere, la costituzione, costituire di propria iniziativa altre imprese, società o consorzi di carattere industriale, agricolo e commerciale aventi ad oggetto attività affini, strumentali, accessorie o complementari a quelle rientranti nel proprio oggetto sociale ovvero assumere in tali imprese, società o consorzi interessenze o partecipazioni.

A handwritten signature, possibly "Luca P. P.", is written over a circular official stamp. The stamp contains some illegible text and a central emblem.

La società potrà altresì compiere tutte le operazioni di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario utili od opportune per l'esercizio dell'oggetto sociale ed il raggiungimento degli scopi sociali, compreso il rilascio di garanzie tipiche o atipiche, anche a favore di terzi.
La Società potrà ottenere finanziamenti fruttiferi o infruttiferi dai propri soci, nei limiti e con le forme consentite dalle leggi e nella piena osservanza della delibera del C.I.C.R. del 30 marzo 1994 e di quelle che in seguito saranno emanate.

Art. 5 (Sede)

La sede della società è in Paola (CS). La società ha facoltà di istituire sedi secondarie, filiali, rappresentanze e agenzie.

Art. 6 (Domicilio dei soci)

Il domicilio legale dei soci per ogni rapporto con la società è quello risultante dal Libro dei Soci.

**TITOLO II
CAPITALE SOCIALE E QUOTE**

Art. 7 (Capitale sociale e quote)

Il capitale sociale è di Euro 40.000,00 suddiviso in quote ai sensi dell'art.2468 Codice civile e potrà essere aumentato o diminuito con l'osservanza delle disposizioni di legge al riguardo.

Il capitale può essere altresì aumentato mediante il conferimento di ogni elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, ivi comprese le prestazioni d'opera o di servizi a favore della società.

Il soggetto che conferisce beni in natura o crediti deve presentare una relazione di stima giurata di un esperto che deve necessariamente essere un revisore contabile iscritto, ai sensi dell'art.2 del D.lgs. n.88/1992, nel registro dei revisori contabili.

La relazione da allegare al verbale assembleare di aumento del capitale sociale, deve contenere quanto indicato ai sensi dell'articolo 2465, comma 1, Cod. civ..

L'aumento del capitale sociale può essere sottoscritto e versato anche da terzi, ma è riservato il diritto di opzione ai vecchi quotisti.

La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico e con la piena osservanza della delibera del C.I.C.R. del 30 marzo 1994 in attuazione all'art. 11 del D. Lgs. 01/09/1993 n. 385 e delle istruzioni BANKITALIA pubblicate sulla G.U. n.289 del 12/12/1994.

I soci hanno diritti proporzionali alla propria partecipazione.

Le quote sono nominative ed indivisibili; ogni quota dà diritto ad un voto per ogni Euro.

E' attribuita alla competenza dei soci l'emissione dei titoli di debito di cui all'art.2483 Cod. civ..

Art. 8 (trasferibilità delle quote)

Le partecipazioni sono divisibili e liberamente trasferibili per atto tra vivi. Il socio che intenda cedere in tutto o in parte la propria quota di partecipazione a un terzo deve previamente offrirla agli altri soci, i quali hanno il diritto di prelazione nell'acquisto in proporzione alla partecipazione di ciascuno.

Pertanto il socio che intende vendere o comunque trasferire la propria quota dà notizia a mezzo lettera raccomandata, indicando la persona del cessionario, prezzo e condizioni, con avviso di ricevimento agli altri soci risultanti dal libro soci, i quali avranno diritto di prelazione da esercitarsi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

Nel caso che più soci esercitino il diritto di prelazione, la quota viene ripartita fra di loro in proporzione alle quote da ciascuno di essi già possedute.

Qualora alcuni soci non rispondano, o dichiarino di non voler esercitare la prelazione, il diritto si estenderà automaticamente agli altri soci, senza la possibilità di rinuncia parziale ed ovviamente ancora

in misura proporzionale al capitale da ognuno posseduto.

La costituzione di pegno sulla partecipazione non è consentita.

Addivenendosi al trasferimento di quote fra soci, la cessione stessa avverrà sulla base del valore delle quote determinato tenendo conto del loro valore di mercato al momento della cessione, secondo i criteri stabiliti dall'art.2473, terzo comma, cod. civ.; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente del Tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente.

Art. 9 (Successione)

Le partecipazioni sono divisibili e liberamente trasferibili per successione a causa di morte.

In caso di morte di uno dei soci, salvo che il trasferimento mortis causa abbia operato a favore di discendenti in linea retta o del coniuge o di ascendenti in linea retta, ai soci superstiti spetta, in proporzione del valore nominale della quota da ciascuno di essi posseduta, il diritto di acquistare dagli aventi causa del defunto la partecipazione di questi.

Il diritto di acquisto è esercitato da parte dei soci superstiti entro il termine tassativo di centottanta (180) giorni dalla morte, in forma scritta e con invio di raccomandata A.R. agli aventi causa; la comunicazione deve contenere la precisa indicazione dell'intenzione di acquistare la porzione della quota del socio deceduto proporzionale al valore nominale della quota posseduta dall'esercente il diritto di acquisto e l'espressa accettazione della regola per cui, in caso di mancato esercizio del diritto di acquisto da parte di uno o più degli altri soci superstiti che ne hanno diritto, spetta l'accrescimento a favore dei soci che abbiano esercitato il diritto stesso; l'accrescimento avviene in proporzione al valore nominale della quota posseduta da ciascun socio superstite che abbia esercitato il diritto di acquisto.

Il corrispettivo, in caso di disaccordo tra i soci esercitanti il diritto di acquisto e gli aventi causa del socio deceduto, è fissato in misura corrispondente al valore delle quote ai fini del precedente articolo 8, ultimo comma.

Art. 10 (Ammissione ed esclusione).

Le modalità di ammissione ed esclusione dei soci, nonché la disciplina del rapporto sociale sono regolate secondo il principio di non discriminazione.

Avverso i provvedimenti di diniego di ammissione o di esclusione dalla società può essere investita l'assemblea dei soci.

TITOLO III ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 11 (Assemblea dei soci)

L'Assemblea, regolarmente convocata, rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità di legge e del presente Statuto, obbligano tutti i soci, compresi i non intervenuti ed i dissenzienti.

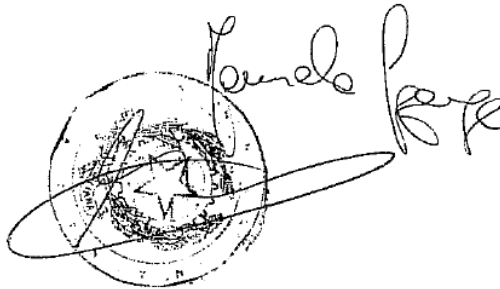
Art. 12 (Convocazione)

L'Assemblea dei soci è convocata, nei casi e nei termini di legge, dall'Amministratore Unico anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora ricorrano le condizioni previste dalla legge; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 Cod.civ. le ragioni della dilazione.

La convocazione avviene mediante lettera raccomandata, anche a mano da inviarsi al domicilio di ciascun socio, quale risulta dal Libro dei Soci, agli amministratori ed ai sindaci, se nominati, almeno otto

A handwritten signature, possibly "Piero P...", is written over a circular stamp. The stamp contains a star in the center and some illegible text around the perimeter.

(8) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nella comunicazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e le specifiche materie che vi saranno trattate. La convocazione dell'Assemblea potrà anche avere luogo mediante avviso comunicato con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto (8) giorni prima dell'Assemblea.

Nell'avviso di convocazione può già essere fissato il giorno per una seconda convocazione, che varrà nel caso di mancata costituzione dell'Assemblea in prima convocazione.

Tuttavia, ed in mancanza delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori ed i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Art. 13 (Diritto di intervento)

Hanno diritto ad intervenire nell'Assemblea i soci che risultano iscritti nel Libro dei Soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. Il socio può farsi rappresentare nell'Assemblea con le limitazioni di cui all'articolo 2372 Cod. civ..

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico ovvero, in caso di assenza od impedimento, da altra persona designata dall'Assemblea, che nomina tra i presenti il segretario, quando il verbale non sia redatto dal Notaio.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento e accertare i risultati delle votazioni.

Una volta constatata dal Presidente, la regolare costituzione dell'Assemblea non potrà essere infirmata dall'astensione dal voto o dall'allontanamento degli intervenuti nel corso dell'adunanza.

Art. 14 (Quorum deliberativi)

Le Assemblee sociali deliberano con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno la maggioranza del Capitale Sociale.

Art. 15 (Formalità)

Le deliberazioni dell'Assemblea saranno fatte constare da processo verbale, che verrà firmato dal Presidente e dal Segretario.

TITOLO IV AMMINISTRAZIONE

Art. 16 (nomina e durata dell'Amministratore)

La società è amministrata da un amministratore unico che dura in carica a tempo indeterminato salvo dimissioni o revoca da parte dell'assemblea dei soci.

Gli Amministratori, sono rieleggibili e non potranno essere scelti fra i non soci. La cessazione degli amministratori per eventuale scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Organo amministrativo è stato costituito.

L'amministratore e tutti coloro che assumono cariche sociali devono possedere specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza.

All'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del suo ufficio e potrà anche stipulare con Compagnia di Assicurazione polizze per il T.F.R. a fine mandato, previa apposita delibera dell'Assemblea.

L'Assemblea può inoltre assegnare loro una indennità annuale che, per scelta dell'Assemblea, potrà essere forfettaria o legata alle percentuali di volume di affari sviluppati dalla società.

Art. 17 (Poteri dell'Amministratore)

All'Amministratore Unico spettano le più ampie facoltà per tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Art. 18 (Rappresentanza)

La firma sociale e la rappresentanza legale della società, di fronte ai terzi ed in giudizio, spettano all'Amministratore Unico.

**TITOLO V
CONTROLLO DEI SOCI - COLLEGIO SINDACALE**

Art. 19 (Nomina del Collegio sindacale)

La nomina del Collegio sindacale è obbligatoria solo nel caso del superamento di due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile ridotti della metà.

Il Collegio Sindacale, qualora nominato, è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, nominati e funzionanti ai sensi di legge.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dai soci tra i membri effettivi.

I sindaci durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica.

Il compenso dei sindaci è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

Il Collegio dei sindaci deve riunirsi almeno ogni novanta (90) giorni.

I Sindaci vigileranno sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile.

Art. 20 (Diritto di informazione)

Ciascun socio ha diritto di avere dall'Organo Amministrativo notizia dello svolgimento degli affari sociali e consultare i Libri Sociali.

Nell'ambito dell'attività di impresa esercitata è obbligatoria la formazione degli organi collegiali che garantiscono la partecipazione democratica al processo di attuazione e sviluppo dell'autonomia scolastica quali: a) Collegio docenti; b) Consiglio di sezione; c) Consiglio di circolo. Ciò al fine di garantire la partecipazione nelle decisioni che devono essere adottate in relazione alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei servizi prodotti.

**TITOLO VI
BILANCIO**

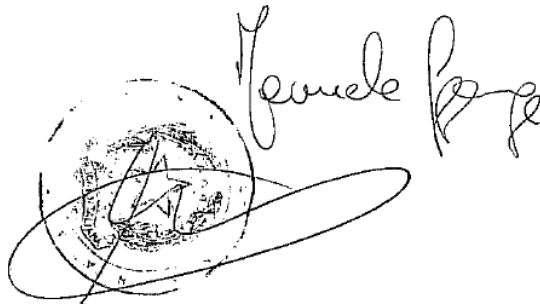
Art. 21 (Durata degli esercizi)

Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procederà alla formazione del bilancio con il conto Profitti e Perdite da sottoporsi all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 22 (Divieto di distribuzione degli utili)

In conformità con l'assenza di scopo di lucro di cui all'art. 3 la Società, prelevato il 5% (cinque per cento) per il Fondo di Riserva Ordinaria fino a che questo non raggiunga il quinto del capitale, destina gli utili e gli avanzi di gestione risultanti dal Bilancio allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

A tale fine è vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori. Si considera distribuzione indiretta di utili:

A handwritten signature, possibly "Foude", is written over a circular stamp. The stamp contains some illegible text and a central emblem. The signature is written in dark ink and is quite stylized.

- a) la corresponsione agli amministratori di compensi superiori a quelli previsti nelle imprese che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ed, in ogni caso, con un incremento massimo del venti per cento;
- b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori a quelli previsti dai contratti o accordi collettivi per le medesime qualifiche, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche professionalità;
- c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, superiori di cinque punti percentuali al tasso ufficiale di riferimento

TITOLO VII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 23 (Casi e modi di scioglimento)

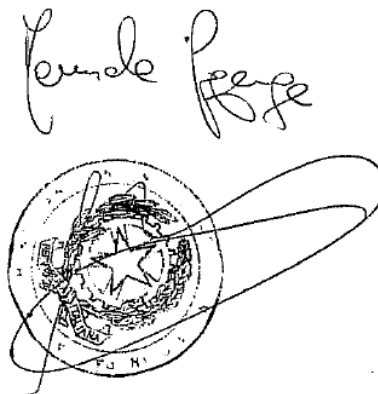
Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, la liquidazione della società avrà luogo nei casi e secondo le norme di legge previste per la liquidazione delle Imprese Sociali.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 24)

Per tutto quanto non è contemplato nel presente Statuto si fa esplicito riferimento e rinvio alle disposizioni in materia di Società a responsabilità limitata contenute nel Codice Civile ed alle leggi speciali vigenti anche in materia di Imprese Sociali

Nel caso in cui la normativa in tema di società a responsabilità limitata si dovesse rivelare insufficiente a colmare eventuali lacune di disciplina si applicheranno, in quanto compatibili, le norme in tema di società per azioni.



"Imposta di bollo assolta per via telematica ai sensi del decreto 22/02/2007 mediante M.U.I.".

"Copia su supporto informatico conforme all'originale cartaceo, ai sensi dell'art. 23 commi 3,4,5 del D.Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese"

PAOLA (CS) LI' 8 Agosto 2016.